

INTERROGAZIONE

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per sapere, premesso che:

per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1° gennaio del 2000, dal comparto Enti Locali ai ruoli dello stato;

l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta "ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza",

il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (c.d. maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario;

nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di Cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori;

con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'art. 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un'"interpretazione autentica" il metodo

del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori;

la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.

recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento dell'Alta Corte, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006, in riferimento all'art. 117 della Costituzione nonché all'art. 6 della **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Cass. 22260/08)**, ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: “la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie”;

gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare: (a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; (b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico; (c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;

ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto **di** un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);

i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati devianti sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli EE.LL.;

solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'Istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica / CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006);

un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'Istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli EE.LL. allo stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli EE.LL. e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell'Istruzione stesso;

quali siano le reali intenzioni del Governo in riferimento agli impegni presi con la legge Finanziaria per il 2008 rispetto al riesame della questione (art. 3, comma 417), considerato che la legge che regolava il passaggio garantiva (art. 8, comma 5) il trasferimento di fondi dagli EE.LL. al Ministero, contestualmente al passaggio del personale, se non si ritiene necessario intervenire abrogando il comma 218 dell'art. 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL., se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione, recentemente riaperta dalla citata **ordinanza Cass. 22260/08** e da **un'analogo ordinanza del Tribunale di Milano sez. Lavoro depositata il 16/6/2008** che chiede la pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia Europea.

Considerazioni generali

L'annosa questione qui segnalata richiama una delle forti responsabilità pregresse delle forze politiche che si richiamano al PDL, le quali oggi intenderebbero varare una manovra complessiva sulla scuola foriera della distruzione dei cardini principali dell'istruzione pubblica, con il taglio di 87.500 docenti e 40.000 posti ATA; l'eliminazione di fatto dell'unitarietà didattica caratteristica di quel tempo pieno, punta di diamante della nostra scuola primaria che eccelle nel mondo, e la sua sostituzione – segnatamente solo in alcune regioni del Nord per accontentare l'alleato leghista – con una sorta di meramente custodialistico doposcuola comunale; provvedimenti ai quali seguiranno a ruota l'eliminazione del tempo pieno nella scuola dell'infanzia (peraltro ridotta a succursale degli asili nido con l'obbligatorietà delle cosiddette "sezioni primavera"); l'eliminazione del tempo prolungato nelle scuole medie; la riduzione delle ore di tutte le materie e del tempo/scuola nelle stesse medie e nelle secondarie superiori; la singolare creazione di "licei" a quattro anni. Provvedimenti questi, tutti, che, se promulgati, ridurranno di altre decine di migliaia le cattedre della scuola italiana, sino a comprometterne radicalmente la qualità, senza alcun progetto pedagogico ed in ossequio ad una politica incentrata unicamente su tagli improvvisati quanto indiscriminati. Provvedimenti che faranno strame del diritto all'assunzione maturato in più di un decennio da centomila precari e contro i quali – come contro l'aziendalistico ddl Aprea tutto ruotante intorno allo strapotere dell'amministrazione centrale e dei dirigenti scolastici – la scuola italiana sciopererà e manifesterà a Roma, proprio a partire dal Ministero dell'Istruzione in V.le Trastevere, la mattina di domani 3 ottobre con l'Unicobas e l'Italia dei Valori.

Roma, 2 ottobre 2008

Riferimenti legislativi

L. 3-5-1999 n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1999, n. 107.

(giurisprudenza di legittimità)

8. Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto ⁽²⁶⁾.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito ⁽²⁷⁾.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCCEM e l'UPI ^{(28) (29)}.

⁽²⁶⁾ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il [comma 218 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

⁽²⁷⁾ Il trasferimento del personale ATA è stato attuato con [D.M. 23 luglio 1999](#).

⁽²⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 16 ottobre 1999](#).

⁽²⁹⁾ Vedi, anche, l'art. [31, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

Decreto Interministeriale 5 aprile 2001

(in GU 14 luglio 2001, n. 162)

Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica

Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo dagli enti locali allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, in particolare il comma 2 dell'art. 3 che prevede che con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, verranno definiti i criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola, previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990;

Visti l'art. 34 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 47 della legge n. 428/1990;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, che determina i criteri di inquadramento del personale in questione nell'ambito del comparto scuola;

Decreta:

Articolo unico

E' recepito l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, corredato dell'intesa di cui sopra, sarà inoltrato agli organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

Il Ministro dell'interno
Bianco

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 358

ACCORDO IN APPLICAZIONE DELL'Art. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, n. 124

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli articoli 5 e 10 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale.

Art. 2. Regime contrattuale

1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale del lavoro 1o aprile 1999 di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.

2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi enti locali.

3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato C.C.N.L. 26 maggio 1999.

4. In applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all'a.s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.

5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31 dicembre 1999 dagli enti locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'ente locale stesso, senza soluzione di continuità.

6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.

Art. 3.

Inquadramento professionale e retributivo

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del C.C.N.L. 10 aprile 1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d), del medesimo C.C.N.L. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola. L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.

2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all'attività amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.

3. Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta e quinta qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto.

4. Nella sequenza di cui all'art. 36 del C.C.N.L. citato il profilo A/2 e la lettera d) del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati.

5. Trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.

6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente.

Art. 4.

Regime pensionistico e previdenziale

1. Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l'eventuale opzione già esercitata.

Art. 5.

Inquadramento nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi

1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli enti locali e inquadrato dal 1° settembre 2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella A, sarà inquadrato nell'area D, a decorrere dal 1° settembre 2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31 dicembre 1999.

2. Le altre unità di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l'allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrato nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.

3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all'ente locale di precedente appartenenza - previo consenso del medesimo - entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui

all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.

4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6. Ferie

1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruiti e maturate entro il 31 dicembre 1999. Dal 1o gennaio 2000 si applicano le disposizioni dell'art. 19 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.

2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruiti dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.

Art. 7. Malattia

1. Per l'assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31 dicembre 1999, comunicati dai rispettivi enti locali, vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola.

Art. 8. Tempo parziale

1. lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.

2. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.

Art. 9. Retribuzione fondamentale e salario accessorio

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella Al allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.

Ai responsabili amministrativi è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola.

3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. scuola 26 maggio 1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo C.C.N.L. e degli articoli 26, 27, 28 e 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della pubblica istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999.

4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tali compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.

5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati al 1o settembre 2000 nell'area D, e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all'area B.

6. In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999.

Art. 10.

Personale in distacco sindacale

1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di

cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e della funzione pubblica.

2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1, che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dal 1o gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.

Tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli enti locali

Profili professionali della scuola	Profili professionali degli enti locali
Collaboratore scolastico	Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, usciere, Marinaio (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, operatore inserviente, Ausiliaria ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo
Assistente amministrativo	Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca
Assistente tecnico	Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le attività marinare), Esecutore,

	Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico; Aiutante di laboratorio
Responsabile amministrativo (dal 1° settembre 2000 direttore dei servizi generali ed amministrativi, secondo le procedure previste)	Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile
Docente diplomato negli istituti di secondo grado	Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici

Nota

Al personale dei seguenti profili professionali - Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell'ex sesto livello degli enti locali, si applica il comma 2, dell'art. 3 ed il comma 5 dell'art. 9.

Tabella B

Anni	Collaboratore scolastico	Assistenti amministrativi e tecnici	Responsabili amministrativi	Docente diplomato istituti secondari II grado
da 0 a 2	11.240.000	13.889.000	17.446.000	17.446.000
da 3 a 8	11.682.000	14.469.000	18.241.000	18.241.000
da 9 a 14	13.324.000	16.567.000	20.729.000	20.729.000
da 15 a 20	14.853.000	18.539.000	23.623.000	23.623.000
da 21 a 27	16.358.000	20.535.000	26.441.000	27.818.000
da 28 a 34	17.481.000	21.963.000	29.208.600	30.573.000
da 35	18.290.000	23.049.000	31.280.000	32.658.000

Nota aggiuntiva

Con riferimento all'art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli enti locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31 dicembre 1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli enti locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attività di portierato e guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali.

Dichiarazione

La Diccop ritiene necessario sottoporre l'accordo alla consultazione dei lavoratori per far emergere eventuali elementi migliorativi del testo oggi sottoscritto.
Le eventuali osservazioni saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione che dovrà emanare il decreto di recepimento dell'accordo.

Roma, 20 luglio 2000

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

218. Il [comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), si interpreta nel senso che il personale

degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge ^{(96) (97)}.

[\(96\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234](#) (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.

[\(97\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 400](#) (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.